# STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA <br> CENTRO DI RICERCA SULL'ARTE ASTRATTA IN ITALIA (CRA.IT) 

ART. 1<br>(ISTITUZIONE)

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Lettere e filosofia, il "Centro di ricerca sull'Arte astratta in Italia (CRA.IT)", di seguito denominato centro.
2. Il centro svolge la propria attività presso le sedi di Milano e Brescia, e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture di laboratorio e di ricerca che afferiscono al Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte.
3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

ART. 2
(SCOPO ISTITUTIVO)

1. Scopo principale del centro è di promuovere e svolgere attività scientifiche, di base e applicate, su un settore di studio riguardante le vicende storiche dell'astrattismo in Italia - a partire dalle sue premesse nei primi decenni del secolo, per riguardare più specificamente la sua definizione nel corso degli anni trenta e la sua diffusione nel secondo dopoguerra - e dei suoi protagonisti, in una dimensione storico-critica allargata, considerando le sue relazioni con le correnti del Novecento in Italia e all'estero; l'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il centro si propone di:
a) raccogliere dati per creare un fondo attraverso lo studio di materiali archivistici e bibliografici;
b) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
c) promuovere attività formative;
d) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
e) partecipare alla ideazione, alla progettazione e realizzazione di manifestazioni (anche espositive) presso istituzioni culturali.

ART. 3
(ORGANI)

1. Sono organi del centro:
1) il Direttore;
2) il Comitato direttivo;
3) il Comitato scientifico.

ART. 4
(DIRETTORE)

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
a) sovraintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
d) convoca e presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico;
e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 5
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
a) da almeno tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore su proposta della Facoltà di Lettere e filosofia;
b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
c) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
e) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
g) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
h) formula la richiesta di rinnovo del centro al Consiglio della facoltà di Lettere e filosofia, sentito il Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

ART. 6
(COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di nove membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in televideoconferenza.

ART. 7
(FINANZIAMENTI)

1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private;
b) contributi da enti pubblici o privati.

ART. 8
(AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

## ART. 9 <br> (NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.
